**CONVENZIONE OPERATIVA**

**Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani (ReMi)**

**TRA**

**L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale** (di seguito denominato "ISPRA") con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, C.A.P. 00144 Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Maria Siclari Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

E

L'**Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda** - con sede e domicilio fiscale in c/da Floristella snc, Enna (EN) CAP 94100 - C.F. e P.Iva: 91011660866 agli effetti del presente atto, legalmente rappresentato da Avv. Pietro Patti e-mail: **piero.patti@libero.it**; **enteparco@tiscali.it** Pec: **enteparcofloristella@pec.it**

PREMESSO CHE:

1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
2. con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
3. con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
4. con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituto il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
5. l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
6. l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting,* di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

7. **Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda** ha presentato il 22/06/2022 con Nota prot. **665/2022** la richiesta di adesione alla Rete REMI;
8. In data 21/07/2022 il coordinatore della rete REMI dr.ssa Patanè comunicava all'**Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda** con Nota prot. **0041624/2022** l'accoglimento della richiesta e l'adesione della sopracitata, mediante il "**Parco Minerario Floristella Grottacalda**" alla "Rete nazionale dei parchi e musei minerari";
9. L' **Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda** ha interesse a valorizzare il territorio e a sviluppare il turismo sostenibile, grazie alla presenza del "**Parco Minerario Floristella Grottacalda"** nel quale sono presenti numerosi siti minerari visitabili in superficie (castelli di estrazione, sale argano, impianti di trattamento, case minatori ecc.); il Palazzo Pennisi con al suo interno diverse mostre a carattere turistico-culturale e inoltre sono presenti nell'area due siti minerari in sotterraneo parzialmente accessibili.
10. In data 02 ottobre 2015, presso l'Expo di Milano, l'ISPRA ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa (ratificato con Disposizione Direttoriale n. 1000/DG ISPRA del 04 novembre 2015 finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra ISPRA e i parchi e musei geominerari distribuiti sul territorio nazionale e favorire la creazione di una "Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani" (ReMi) nonché avviare proposte di rafforzamento dell'impianto normativo a sostegno del settore;
11. In data 15 febbraio 2016, con lettera protocollo n. 11598 a firma del Presidente ISPRA, Bernardo De Bernardinis, si è costituito il Comitato di Coordinamento della "Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani" (di seguito Comitato);
12. In data 24 febbraio 2016, in occasione della prima Riunione della Rete, è stato approvato il regolamento di funzionamento del Comitato (Verbale n. 1/2016 pubblicato al link: http://www.isprambiente.gov.it/it/museo/file/VerbaleRiunioneReMi24febbraio2016.pdf);
13. L'art. 3 del Protocollo d'Intesa individuava gli strumenti di attuazione del Protocollo con la stipula di apposite convenzioni tra i vari firmatari a carattere non oneroso; dopo 3 anni di lavoro della Rete, coordinata da ISPRA, il numero degli aderenti è cresciuto con grande rapidità, molti degli obiettivi sono stati raggiunti, altri sono stati meglio individuati e mirati;
14. La presente Convenzione Operativa nasce dall'esigenza di proseguire le attività già avviate nelle precedenti convenzioni approfondendole ed ampliandole, laddove necessario;
15. I soggetti sottoscrittori del presente atto si impegnano a rispettare tutte le previsioni e le pattuizioni previste dalla presente Convenzione Operativa e accettano quanto disposto dal Protocollo d'intesa, dalle convenzioni Operative nonché dal comitato di coordinamento condividendone gli obiettivi e tutte le attività finora eseguite e in corso d'esecuzione;
16. Le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ai soggetti pubblici nonché trattasi di attività meritevoli in aderenza ai rispettivi statuti in materia di tutela dell'ambiente e promozione dei temi della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso**;**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

La presente Convenzione è finalizzata alla collaborazione in ordine alla prosecuzione e allo sviluppo delle linee di attività determinate dal comitato di coordinamento secondo le linee di attività di cui alle convenzioni operative già approvate (convenzione di cui alla Disposizione 1488/DG] e successive, nonché a promuovere l'iter legislativo della Proposta di Legge n°4566 del 26 Giugno 2017_"*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio geologico, storico, archeologico, paesaggistico e ambientale*", ripresentata nel 2018, prima proposta unitaria elaborata nel nostro paese, ai fini del perseguimento degli obiettivi generali fissati nel Protocollo d'Intesa di istituzione della Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani.

Prosecuzione delle linee di attività dei Gruppi di Lavoro della Rete ReMi promossa da ISPRA:

1. promuovere in tutto il paese i temi della conservazione, tutela e valorizzazione del copioso e variegato patrimonio minerario dismesso;
2. creare un forum permanente che si occupi di sensibilizzare in vario modo le Istituzioni ed i cittadini verso una maggiore attenzione al patrimonio minerario dismesso, per promuovere la conoscenza reciproca, la diffusione delle informazioni e la promozione delle singole iniziative e proposte diffuse sul territorio nazionale;
3. attuare uno scambio costante di informazioni dove confrontarsi su terreni comuni, progetti, obiettivi e strumenti da mettere in campo per la valorizzazione dei siti;
4. sostenere tutte le iniziative intese a promuovere l'inserimento dei parchi minerari italiani nelle reti e negli organismi internazionali che si adoperano per la valorizzazione del patrimonio industriale minerario ai fini dello sviluppo di un turismo "culturale, responsabile sostenibile";
5. analizzare e proporre soluzioni compatibili riguardo al problema normativo della messa in sicurezza e bonifica dei siti, insieme alle Regioni ed agli Enti Locali, non trascurando l'aspetto della legislazione prioritariamente alla valorizzazione del patrimonio e del paesaggio minerario;
6. analizzare e porre soluzioni in merito per l'individuazione ed il miglioramento degli strumenti normativi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio minerario antico e moderno ed anche del patrimonio mineralogico;

ART. 3

(Modalità di esecuzione delle attività)

ISPRA, insieme a tutti i soggetti firmatari della presente Convenzione, ha il compito di svolgere attività tecniche indirizzate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali attraverso i gruppi di lavoro multidisciplinari già operanti nell'ambito delle tematiche di propria competenza.

Le linee di attività e gli obiettivi specifici sono perseguiti da 4 gruppi di lavoro e riguardano: analisi tecnico-normativa dei vari siti-museo aderenti alla rete mediante le schede di censimento; attività di divulgazione e

comunicazione tra cui: aggiornamento sito web, facebook, collana di documentari tematici, passaporto turistico ReMi, volume di pregio su ReMi, pubblicazione documenti tecnici e linee guida per la messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi, per la formazione di Operatori turistici Minerari; realizzazione e sperimentazione di una scheda di catalogazione applicabile ai siti industriali dismessi (di cui alla specifica convenzione ICCD, AIPSAM, CNR; iter legislativo del Disegno legge n. 4566, depositato alla Camera dei Deputati).

Ogni Gruppo di Lavoro, su specifiche aree di attività, ha un responsabile/coordinatore che, in stretta collaborazione con il coordinatore generale della Rete, definisce le azioni da intraprendere, gli obiettivi, le tempistiche e informa sullo stato di avanzamento dei lavori in occasione delle riunioni del Comitato di Coordinamento della ReMi.

Il coordinamento tecnico di tutte le attività tra i vari soggetti è affidato al coordinatore generale della Rete.

L' **Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda** si impegna a svolgere le attività inerenti l'"Allegato 1 della Convenzione 1 -" dettaglio delle modalità di collaborazione scientifica per l'analisi delle schede di censimento ai sensi dell'art 2 comma 2 punti 2, 4 e 5 della presente convenzione e quanto via via deliberato dal comitato di rete nel corso delle riunioni di rete, per dare attuazione degli obiettivi preposti.

ART.4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione digitale ed ha una durata di 4 (quattro) anni e potrà essere rinnovata per un uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di ciascuna parte.

ART. 5

(Costi)

La presente Convenzione Operativa è stipulata a titolo gratuito.

Le Parti convengono che, di norma, ciascun soggetto firmatario sosterrà in proprio le spese di viaggio/trasferta per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo.

ART. 6

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile di Convenzione per ISPRA è la dott.ssa Agata Patanè, coordinatore generale della Rete nazionale dei Parchi e Musei Minerari italiani, del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia.

Il Responsabile di Convenzione per l'**Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda** è l'avv. Pietro Patti, presidente e legale rappresentante, il quale ha designato come responsabile nel comitato ReMi il Geom. Salvatore D'Angelo.

ART. 7

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.
In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

ART. 8

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).
Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, "in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa", uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 9

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di tutte le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione ed approvazione dell'altra Parte.
Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla" Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani".

ART. 10

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 25 giorni con posta elettronica certificata (PEC), salvo il completamento delle attività in corso.

ART. 11

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

ART. 12

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio nelle proprie sedi così come specificato a margine del presente atto.

ART. 13

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 14

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 15

(Variazione attività previste)

Qualora lo si ritenga indispensabile, il Comitato di coordinamento potrà prevedere ipotesi di modifica delle attività da comunicare alle Parti allegando il documento tecnico operativo di riferimento aggiornato.

*Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale nel rispetto dell'art 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)*

Firmato digitalmente da: MARIA SICLARI
Data: 05/08/2022 16:00:57

Per ISPRA

Il Direttore Generale

Maria Siclari

Per l'Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda

Il Presidente

Firmato digitalmente da

**PIETRO PATTI**

C = IT